Comune di ROCCA SAN CASCIANO

Provincia di Forlì - Cesena
ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 52 DEL 20/12/2019

OGGETTO: Parere su "Ricognizione partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 D. Lgs 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017. Approvazione."

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di Dicembre il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Rocca San Casciano, Dott. Cesare CAMPACCI, procede alla verifica dei documenti relativi alla Ricognizione partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 D. Lgs 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017

Il sottoscritto revisore Dott. Cesare CAMPACCI

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute";

Esaminato

- il D. Lgs. N. 175 del 19/08/2016;
- il disposto del comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre;
- il disposto del comma 2 dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 sui presupposti da rispettare relativamente ai piani di razionalizzazione che devono essere corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione;
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 TUSP;

Visto

- l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente come risultante dalla proposta di delibera di Consiglio Comunale e dal grafico delle relazioni tra partecipazioni;
- le schede delle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente;

Considerato che

- Le disposizioni del TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP ;
- le società in house providing, sulle quali è esercitato dai soci il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D. Lgs 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'Ente;

Preso atto che l'esito della rilevazione è il seguente:

Società partecipata	*Tipo partecipazione*	*Esito della rilevazione*
HERA spa	diretta	mantenimento
Lepida spa	diretta	mantenimento
Livia Tellus Romagna Holding spa	diretta	mantenimento
Alea Ambiente spa	indiretta	mantenimento
Fiera di Forlì spa	indiretta	Razionalizzazione per completamento piano ristrutturazione aziendale
A.M.R. SRL Cons.	diretta	mantenimento
Forlì Mobilità Integrata srl	indiretta	mantenimento
Forlifarma spa	indiretta	mantenimento
HERA spa	indiretta	mantenimento
Romagna Acque Società delle Fonti spa	indiretta	mantenimento
SAPIR Porto Intermodale Ravenna spa	indiretta	mantenimento
Start Romagna spa	indiretta	mantenimento
TECHNE Soc. Cons. a r.l.	indiretta	mantenimento
Unica Reti spa	indiretta	mantenimento
Plurima spa	indiretta	mantenimento

Valutato

- che il Comune di Rocca San Casciano può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 comma 2 del TUSP;
- le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato tenendo per altro conto del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità;

tanto esaminato, visto, considerato e valutato, il Revisore Unico dei Conti, anche sulla scorta del parere favorevole dei Responsabili dell'Area Finanziaria e dell'Area Tecnica, esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera del Consiglio Comunale sulla "Ricognizione partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 D. Lgs 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017. Approvazione." invitando l'Ente

- a monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi e dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a vigilare con la massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in fase di controllo;
- inviare copia della delibera alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura individuata dal MEF, in attuazione dell'art. 15 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Cesare Campacci

(firmato digitalmente)